

SPECIAL ISSUE

MIGRANTI LEGGI CONTRATTI VERSO LA CHIAREZZA Editor: Annarita Miglietta

Eugenio Totaro

Compliance finanziaria e money transfer: oscurità e criticità regolatorie

Abstract

The diffusion of money transfer services, used by migrants to send remittances, raises delicate legal issues concerning the clarity and comprehensibility of information and contractual documents. This contribution aims to analyse the regulatory opportunities and criticalities present, focusing on the transparency obligations imposed by Directive (EU) 2015/2366 (PSD2), which aims at the accessibility and comprehensibility of pre-contractual information, so that even migrants, often less familiar with legal and financial terminology, can make informed decisions. The amount of information required by the directive, although indispensable for the protection of consumer rights, risks compromising accessibility for the less experienced. Through the Gulpease analysis of information texts of the main money transfer operators, an important axiological-legislative reflection was carried out on the need for regulatory reforms that, through the linguistic and graphic simplification of documents, can guarantee real protection of fundamental rights, including the right to accessible information, in line with the principle of substantial equality enshrined in the Constitution and with the objective of promoting social inclusion.

Keywords: Money remittances – Migrants – Transparency – PSD2 – Gulpease.

Abstract

La diffusione dei servizi di *money transfer*, utilizzati dai migranti per l'invio delle rimesse, solleva delicate questioni giuridiche relative alla chiarezza e comprensibilità dei documenti informativi e contrattuali. Con questo contributo si intendono analizzare le opportunità e le criticità regolatorie presenti, ponendo particolare attenzione agli obblighi di trasparenza imposti dalla Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2), che mira all'accessibilità

ed alla comprensibilità delle informazioni precontrattuali, affinché anche i migranti, spesso meno avvezzi alla terminologia giuridica e finanziaria, possano prendere decisioni consapevoli. La mole di informazioni richieste dalla direttiva, sebbene indispensabili per la tutela dei diritti dei consumatori, rischia di compromettere l'accessibilità per i soggetti meno esperti. Attraverso l'analisi Gulpease di testi informativi dei principali operatori di *money transfer* si è operata un'importante riflessione assiologico-legislativa sulla necessità di riforme normative che, attraverso la semplificazione linguistica e grafica dei documenti, possano garantire una reale tutela dei diritti fondamentali, tra cui quello all'informazione accessibile, in linea con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dalla Costituzione e con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale.

Keywords: Rimesse di denaro – Migranti – Trasparenza – PSD2 – Gulpease.

SOMMARIO: 1. Rimesse di denaro: introduzione e quadro normativo – 2. Gli obblighi di trasparenza nella PSD2 – 3. Analisi della leggibilità dei documenti informativi di Moneygram e Western Union – 4. Proposte di riforma e modelli virtuosi: il regolamento IVASS 41/2018 – 5. Status personae, tutela dei diritti ed uguaglianza sostanziale.

1. Rimesse di denaro: introduzione e quadro normativo

La diffusione dei servizi di *money transfer* (rimesse di denaro) tra i migranti solleva rilevanti questioni giuridiche, in relazione alla chiarezza ed alla comprensibilità dei testi informativi e contrattuali. Con il presente contributo s'intendono analizzare le opportunità e le criticità linguistico-normative connesse a tali servizi, con particolare riferimento agli obblighi di trasparenza informativa previsti dalla Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2)¹, suggerendo possibili riforme volte a migliorare l'accessibilità dei summenzionati documenti e a rafforzare la tutela dei diritti dei migranti.

La direttiva, all'interno dei considerando 6 e 54, pone proprio in evidenza l'importanza della trasparenza e della chiarezza quale fulcro del quadro normativo europeo in materia di pagamenti². In particolare, tra gli obiettivi cardine della PSD2, si può ricordare quello della garanzia di una fornitura adeguata ed uniforme delle informazioni da parte dei prestatori di servizi di pagamento agli utenti. La direttiva stabilisce, infatti, obblighi armonizzati in materia di informativa, volti a garantire la chiarezza e la comprensibilità sia per i contratti di servizi di pagamento che per le singole operazioni, quali baluardi per la tutela dei consumatori e per la promozione del buon funzionamento del mercato unico. I migranti, spesso non familiari con la terminologia giuridica e con i complessi requisiti di compliance, possono, però, trovarsi in una posizione di svantaggio nella comprensione e nell'accesso a tutte queste informazioni, chiare e comprensibili... ma solo per i parlanti di italiano quali L1³.

¹ In generale, sui servizi di pagamento alla luce delle direttive PSD, cfr.: Cascinelli, Pistoni (2016); Balsamo Tagnani (2018: 609 ss.); Ferrari, Gualandri, Landi, Vezzani (2018: 51 ss.); Vanini (2018, 839 ss.); Zeppieri (2018); Porta (2019: 23 ss.); Sertoli (2019: 157 ss.); Sciarrone Alibrandi (2020: 13 ss.); Benincampi (2021: 721 ss.); Messori (2021: 439 ss.); Piccoli (2022: 225 ss.); Barengi (2024: 579 ss.).

² Sulla trasparenza nei servizi bancari e di pagamento, cfr.: Lupoli (2009: 1242 ss.); Pagliantini (2009: 1158 ss.); Capobianco, Longobucco (2011: 1142 ss.); Quadri (2011: 90 ss.); Civalle (2013: 283 ss.); Onza (2013, 577 ss.); Rispoli Farina (2014: 71 ss.); Onza (2015: 597 ss.); Barengi (2018: 143 ss.); Gabassi, Langer (2018: 650 ss.); Vella, Bosi (2019: 215 ss.); Greco (2020: 82 ss.); Macchia (2023: 227 ss.); Urbani (2024: 614 ss.).

³ La distinzione tra Italiano L1 e Italiano L2 si radica nella disciplina della linguistica: l'L1, o lingua madre, rappresenta l'idioma appreso naturalmente in età precoce da un parlante, nel contesto familiare o sociale; l'L2, viceversa, indica l'apprendimento di un idioma come seconda lingua, generalmente attraverso un processo didattico. Per un'attenta analisi linguistica sul linguaggio utilizzato dalle istituzioni bancarie, cfr.: Miglietta (2012: 119 ss.).

Tale asimmetria informativa, che rischia di compromettere la comprensione dei diritti e delle responsabilità da parte dei migranti, risulta particolarmente rilevante considerando che i servizi di *money transfer* costituiscono uno dei metodi di pagamento più utilizzati dai migranti per inviare fondi ai propri familiari nei Paesi di origine. Più in generale, per *rimessa di denaro*⁴, dal combinato disposto di cui al considerando 9, dell'art. 4, c. 1 n. 22, e l'allegato 1 della PSD2, s'intende quel servizio di pagamento di *credit transfer*, generalmente eseguito in contanti, tramite il quale un pagatore consegna un importo ad un prestatore di servizi di pagamento il quale provvede a trasferire la somma corrispondente ad un beneficiario, direttamente o attraverso l'intermediazione di un altro prestatore di servizi di pagamento operante per conto del beneficiario. Tale operazione, in quanto servizio offerto occasionalmente e, quindi, senza la presenza di un contratto di durata, si caratterizza per l'assenza di conti di pagamento intestati né al pagatore né al beneficiario, in una logica di *cash in-cash out*, dal momento che il *money transfer* è finalizzato esclusivamente alla trasmissione dei fondi ed alla loro successiva messa nella disponibilità del beneficiario.

2. Gli obblighi di trasparenza nella PSD2

Puntando la lente d'ingrandimento, ora, sulle norme che regolano tali rapporti, la disciplina contenuta al capo III della PSD2 (trasfusa all'art. 34 del d.lgs. 11/2010 che, a sua volta, ha modificato il capo II-bis del TUB) sancisce una rigorosa disciplina in materia di trasparenza⁵, ponendo l'attenzione sull'accessibilità e sulla comprensibilità delle informazioni fornite agli utenti di servizi di pagamento. Gli articoli 40, 41, 44 e 51 della direttiva stabiliscono, infatti, che i prestatori di servizi di pagamento devono garantire – gratuitamente per le informazioni “standard”, lasciando comunque la possibilità alle parti di concordare eventuali costi per informazioni “supplementari” – che le informazioni e le condizioni contrattuali siano redatte in modo chiaro, leggibile e facilmente comprensibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il servizio viene offerto o in un'altra lingua concordata tra le parti. Tale obbligo è volto a rafforzare la tutela degli utenti, imponendo al prestatore l'onere di dimostrare il rispetto dei requisiti informativi, col precipuo fine di garantire un elevato livello di chiarezza e accessibilità, affinché gli utenti possano prendere decisioni consapevoli in merito ai servizi di pagamento.

A livello nazionale, al fianco degli artt. 126-bis ss. TUB⁶, un'ulteriore specificazione relativa alla trasparenza, chiarezza e comprensibilità nei servizi di pagamento, viene fornita all'interno del paragrafo V del Provvedimento “*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*” della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 – analizzato nell'aggiornamento del 24 gennaio 2024 ed in combinato con l'Allegato 1 “*Guida alla redazione dei documenti di trasparenza*” e con il documento “*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra*

⁴ Sui servizi di pagamento e sulle rimesse di denaro, cfr.: Vella, Bosi (2019: 93 ss.); Moliterni (2019: 98 ss.); Bontempi (2021: 134 ss.); Giorgianni, Tardivo (2021: 652 ss.); Santoro (2021: 2136 ss.); Silveti (2023: 433 ss.); Lemma (2024: 325 ss.).

⁵ Più in generale, sulla trasparenza, cfr.: Alpa (1992: 411 ss.); Lener (1994: 1694 ss.); Minervini (1997: 94 ss.); Rizzo (1997: 13 ss.); Di Giovanni (1998: 42 ss.); Alpa (2003: 19 ss.); Brodi (2011: 246 ss.); Minervini (2011: 977 ss.); Pagliantini (2012: 1280 ss.); Battelli (2014: 2608 ss.); Torino (2014: 82 ss.); Campagna (2015: 1036 ss.); Capobianco (2021: 14 ss.); Caterini, Murgolo (2021: 141 ss.).

⁶ Cfr.: Roncaglia, Sepe (2018: 2243 ss.); Marullo Reedtz (2018: 2253 ss.).

intermediari e clienti – Domande frequenti sul provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni". Il Provvedimento, che sembra essere una mera riproposizione di quanto già affermato all'interno della PSD2, concretizza il principio di chiarezza e trasparenza attraverso l'impiego di un linguaggio standardizzato e facilmente comprensibile, promuovendo l'uso di terminologie comuni che facilitano l'interpretazione delle informazioni. Nel tessuto normativo delineato dalla Banca d'Italia, tali esigenze informative si traducono in una serie di disposizioni dettagliate che regolano la redazione dei documenti informativi, la cui struttura deve garantire la facile leggibilità e comprensione, alla luce del c.d. principio di proporzionalità, per il quale la disciplina della trasparenza si articola in modo differenziato in relazione alle esigenze soggettive delle diverse fasce di clientela e alle caratteristiche oggettive proprie dei servizi offerti.

Nonostante i lodevoli obiettivi perseguiti dall'impianto regolamentare sopra richiamato – anche se, essendo in presenza di un contratto per sua natura sperequato e che lascia nelle sole mani del professionista la possibilità di scegliere in quali ulteriori lingue tradurre il contratto, si può notare, comunque, una miopia regolamentare da parte del legislatore europeo – vi è, però, un'intrinseca contraddizione all'interno delle stesse disposizioni contenute nel Capo III della PSD2. Molti articoli (45 ss. per le singole operazioni di pagamento e 52 ss. per i contratti quadro), infatti, prevedono un'ampia enumerazione di informazioni che, pur essendo essenziali per garantire la correttezza e la trasparenza, nonché per permettere all'utente di verificare ogni clausola contrattuale, specie in caso di controversie, rischiano di risultare di difficile interpretazione per un consumatore medio madrelingua, arcane per un migrante. La quantità e la complessità dei dettagli richiesti, sebbene necessari per la tutela giuridica, possono di fatto contrastare con il principio di accessibilità e comprensibilità che la direttiva stessa impone, mettendo così in difficoltà l'utente che si trova a dover decryptare termini tecnici o giuridici poco chiari. Questo paradosso palesa la sfida di bilanciare tra la necessità di informare in modo completo e quella di garantire che le informazioni siano effettivamente comprensibili da parte di tutti gli utenti.

3. Analisi della leggibilità dei documenti informativi di Moneygram e Western Union

L'analisi condotta mediante l'indice Gulpease⁷ sui fogli informativi relativi ai servizi di trasferimento di denaro forniti da Moneygram [Cod. FI_BPMGn agg. 15/09/2024] e Western Union [Cod.32 agg. 31/10/2023] (principali operatori presenti sul territorio nazionale) ha evidenziato rilevanti criticità in

⁷ L'indice Gulpease (per la presente analisi si è utilizzato l'applicazione farfalla-project.org/readability_static) è uno strumento di misurazione della leggibilità di un testo in lingua italiana, utilizzato al fine di valutare la comprensibilità del linguaggio scritto in base a determinati parametri linguistici e sintattici. L'indice si basa su una formula matematica ($\text{Facilità di lettura} = 89 - \left(\frac{N_{\text{lettere}}}{N_{\text{parole}}} \times 10 \right) + \left(\frac{N_{\text{frasi}}}{N_{\text{parole}}} \times 30 \right)$) che attribuisce un peso significativo alla lunghezza delle parole e delle frasi – considerando che parole più brevi e frasi meno articolate favoriscono la comprensione del testo – prendendo in considerazione tre fattori essenziali: il numero totale di lettere contenute nel testo (N_{lettere}); il numero totale di parole presenti nel testo (N_{parole}); il numero complessivo di frasi (N_{frasi}). L'indice così calcolato, in un intervallo da 0 a 100 restituisce un valore numerico che consente di identificare la leggibilità del testo esaminato: più il valore è elevato, maggiore è la facilità di comprensione del testo (per un'esauritiva analisi su come interpretare il dato numerico rilevato si rimanda alla bibliografia di seguito citata. Cfr.: Lucisano, Piemontese (1988); Piemontese (1996); De Mauro (2019). Per una simile analisi ma sui contratti bancari, cfr. Totaro, Miglietta (2023: 150 ss.).

termini di leggibilità e accessibilità del testo. Nello specifico, i fogli informativi di Western Union presentano un indice di leggibilità pari a 44, corrispondente a un livello di comprensibilità considerato agevole solo per individui con un'istruzione superiore, ma estremamente difficile per chi possiede una formazione media e pressoché incomprensibile per chi ha conseguito solo un'istruzione elementare. Moneygram, sebbene leggermente più accessibile con un indice pari a 50, presenta comunque analoghe problematiche, essendo fruibile soltanto da chi dispone di un'istruzione superiore, mentre risulta molto arduo per chi ha un'istruzione media e inaccessibile per coloro con livelli di istruzione elementare. Tali risultati, oltre a indicare la complessità intrinseca dei documenti, pongono gravi interrogativi circa le ripercussioni sui clienti medi e, in particolare, sugli immigrati, che spesso non possiedono una piena padronanza della lingua italiana e che, di conseguenza, potrebbero trovarsi in una situazione di svantaggio nella comprensione delle condizioni contrattuali. A complicare ulteriormente la fruizione di tali documenti si aggiungono la lunghezza prolissa delle informative – 10 pagine per Moneygram e ben 24 per Western Union –, l'impiego di caratteri tipografici di piccole dimensioni, nonché un linguaggio giuridico complesso che abusa di termini tecnico-giuridici e anglicismi: l'assenza di glossari esplicativi per supportare la comprensione dei termini specialistici aggrava ulteriormente il problema, rischiando di minare il principio di trasparenza e correttezza informativa, indispensabile per garantire una piena tutela dei diritti dei consumatori, soprattutto di quelli appartenenti alle fasce più vulnerabili della popolazione.

4. Proposte di riforma e modelli virtuosi: il regolamento IVASS 41/2018

Alla luce delle sfide di comprensione che emergono dalle attuali disposizioni in materia di trasparenza della PSD2, sarebbe necessaria una riformulazione delle norme che possa prendere spunto dai criteri adottati dall'IVASS nel Regolamento n. 41 del 2018 (modificato ed integrato dai provvedimenti n. 97/2020 e n. 147/2024), attraverso la semplificazione del contratto quadro e l'introduzione di un prospetto informativo semplificato. L'encomiabile lavoro operato dall'IVASS offre, infatti, un modello virtuoso di razionalizzazione e chiarezza, conciliando la necessità di tutelare i consumatori con l'esigenza di garantire loro una comprensione effettiva delle condizioni contrattuali. Uno degli aspetti più significativi di tale modello è la ricerca della semplificazione del linguaggio giuridico (in espresso riferimento all'art. 33), che potrebbe essere facilmente integrata nelle norme PSD2. L'art. 4 del Regolamento IVASS stabilisce, infatti, che i documenti contrattuali devono essere redatti con un linguaggio chiaro e sintetico, eliminando ambiguità e tecnicismi che ostacolano la comprensione, arrivando anche ad inserire, per fugare ogni dubbio interpretativo, anche il glossario dei termini utilizzati.

Passando ai documenti informativi precontrattuali assicurativi, ulteriori elementi rilevanti sono i criteri di impaginazione e di presentazione del documento: ad esempio, l'art. 12 stabilisce che la documentazione precontrattuale non deve superare le due pagine in formato A4, con un uso ponderato di spazi e caratteri leggibili. In aggiunta, il ricorso a elementi grafici e icone, come disciplinato dall'art. 14 del Regolamento IVASS, rappresenta un ulteriore strumento per semplificare la presentazione delle informazioni. In particolare, l'impiego di icone distintive – come l'ombrello per i rischi coperti, la croce rossa per le esclusioni, il punto esclamativo per le limitazioni – aiuterebbe i consumatori a identificare

visivamente le sezioni chiave del documento, riducendo la difficoltà di navigare attraverso lunghe enumerazioni di clausole contrattuali.

In questo contesto, la proposta di riforma delle norme sulla trasparenza, con l'adozione di informative semplificate, glossari e simboli comuni, risponde a una necessità imposta dal principio di eguaglianza sostanziale. Sul punto ben si potrebbe inserire all'interno della normativa europea relativa ai servizi di pagamento un prospetto informativo semplificato e standardizzato, uniforme a livello Unionale e tradotto – almeno – nelle principali lingue parlate a livello globale e che possa fare tesoro dell'esperienza dell'IVASS. Punti chiave per il successo di tale campagna di aggiornamento normativo sarebbero: la riduzione, per una lettura più agevole e comprensibile, della mole delle informazioni eccessivamente prolisse e spesso poco praticabili inserite in tali documenti – che, comunque, devono essere presenti all'interno del contratto, perché senza di esse si comprometterebbe la completezza – favorendo l'adozione di un'impaginazione accessibile e *user friendly* che riesca a curare la veste grafica per rendere agibile la lettura a chi ha un basso livello d'istruzione, a chi ha specifici problemi nella lettura (dislessia) e per chi l'italiano è L2; l'inserimento di simboli comuni, archetipi e convenzionali, aventi valenza universale (e, pertanto, trascendano dall'esperienza di una singola cultura) che possano garantire una maggiore e più rapida accessibilità alle informazioni; la predisposizione Unionale di glossari di base con le relative traduzioni nelle principali lingue a livello globale (all'occorrenza ampliati da parte del professionista qualora risultassero insufficienti) che possano spiegare chiaramente ed attraverso l'uso di un vocabolario semplice quei termini tecnici che possono risultare complessi e poco familiari per la maggior parte degli utenti. La riformulazione delle norme di trasparenza della PSD2 non solo migliorerebbe la comprensibilità dei contratti, ma risponderebbe anche all'esigenza di rendere le informazioni accessibili a una platea sempre più diversificata e internazionale di utenti, inclusi coloro che hanno una conoscenza limitata della lingua.

5. Status personae, tutela dei diritti ed uguaglianza sostanziale

L'immigrato, pur privo dello *status civitatis*⁸, conserva il fondamentale *status personae* (riconosciutogli anche ai sensi dell'art. 16 delle disp. prel. c.c.), che gli garantisce la titolarità di diritti essenziali ed inviolabili dell'uomo, sanciti dall'art. 2 Cost., tra cui si può far rientrare anche la tutela del diritto a un'informazione chiara e accessibile. A tale principio personalista, quale baluardo volto a garantire il corretto svolgersi della persona umana e, correlativamente, a tutelarla contro ogni tipo di discriminazione, si ricollega alla tutela della dignità dell'individuo, in quanto parte di un tutto (società) ed alla necessità di garantire condizioni paritarie nell'accesso ai servizi fondamentali: la complessità dei documenti, aggravata dalla prolissità e dall'uso di un linguaggio tecnico-giuridico, contrasta con l'esigenza costituzionale di promuovere l'inclusione e la parità di accesso ai diritti e, nel caso di specie in questa sede analizzato, l'iniziativa economica privata ex art. 41 Cost. In un crogiolo in cui nuove e diverse culture, idiomi e sempre maggiori e diversificate necessità, trovano, nel nostro paese e nella nostra Unione, un punto d'incontro in cui confluire ed arricchire il già complesso tessuto socio-

⁸ Sullo status del migrante all'interno della Repubblica Italiana e sulle tutele a Costituzionalmente riconosciute e garantite, cfr.: Melica (1996: 3 ss.); Grosso (1999: 156 ss.); Capobianco (2004: 3 ss.); Perlingieri (2005: 85 ss.); Parente (2008: 1108 ss.); Aveta (2010: 832 ss.); Poggeschi (2010: 23 ss.); Parente (2017: 152 ss.); Carapezza Figlia (2018: 950 ss.); Perlingieri (2020.1: 247 ss.); Perlingieri (2020.2: 159 ss.); Niro (2021: 195 ss.).

economico, la mancata semplificazione delle informative e dei contratti compromette la capacità dell'individuo, in questo caso latamente inteso, di prendere decisioni consapevoli ed autonome, violando così, non solo, i principi di uguaglianza senza una reale giustificazione assiologica (in quanto la medesima situazione di fronte a ad individui differenti riceve il medesimo trattamento), ma anche di giustizia sociale⁹. L'uguaglianza, infatti, non si deve ridurre ad un mero principio formale, quanto essa richiede che si tengano in considerazione le particolari condizioni socio-culturali e che si adottino misure atte a garantire un trattamento giusto e proporzionato.

Bibliografia

- Alpa, G. 1992, *La "trasparenza" del contratto nei settori bancario, finanziario e assicurativo*, in *Giurisprudenza Italiana*, 10, 411-415.
- Alpa, G. 2003, *La trasparenza dei contratti bancari*, Bari: Cacucci.
- Aveta, R. 2010, *La tutela dei migranti e la circolazione di modelli di "diritto diseguale"*, in *Rassegna di Diritto Civile*, 3, 832-839;
- Balsamo Tagnani, S. 2018, *Il mercato europeo dei servizi di pagamento si rinnova con la PSD2*, in *Contratto e Impresa Europa*, 1, 609-624.
- Barenghi, A. 2018, *Note sulla trasparenza bancaria, venticinque anni dopo*, in *Banca corsa titoli di credito*, 2, 143-179.
- Barenghi, A. 2024, *Diritto dei consumatori*, Milano: Wolters Kluwer.
- Battelli, E. 2014, *La nuova disciplina degli obblighi informativi nei contratti con i consumatori*, in *Giurisprudenza italiana*, 11, 2608-2618.
- Benincampi, A. 2021, *La tutela consumerista della PSD e della PSD2*, in Cassano, G. Dona, M. e Torino, R. (a cura di) *Il diritto dei consumatori*, Milano: Giuffrè.
- Bontempi, P. 2021, *Diritto bancario e finanziario*, 7a ed., Milano: Giuffrè.
- Brodi, E. 2011, *Dal dovere di far conoscere al dovere di far comprendere: l'evoluzione del principio di trasparenza nei rapporti tra impresa e consumatori*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 2, 246-273.
- Campagna, M.F. 2015, *Note sulla trasparenza del contratto*, in *Contratto e impresa*, 4-5, 1036-1072.
- Capobianco, E. 2004, *Globalizzazione, rapporti civili e diritti della persona*, in *Vita notarile*, 1, 3-17.
- Capobianco, E. e Longobucco, F. 2011, *La nuova disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*, in *Contratto e impresa*, 4-5, 1142-1181.
- Capobianco, E. 2021, *Profili generali della contrattazione bancaria*, in Capobianco, E. (a cura di) *Contratti bancari*, Milano: Wolters Kluwer.
- Carapezza Figlia, G. 2018, *Condizione giuridica dello straniero e legalità costituzionale*, in *Rivista di diritto civile*, 4, 950-982.
- Cascinelli, F. e Pistoni, V. 2016, *La Direttiva (UE) 2015/2633 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno*, in *Rivista di Diritto Bancario*, 1-19.
- Caterini, E. e Murgolo, G. 2021, *La trasparenza bancaria*, in Capobianco, E. (a cura di) *Contratti bancari*, Milano: Wolters Kluwer.
- Civale, F. 2013, *I servizi di pagamento PSD*, in Civale, F. (a cura di) *La trasparenza bancaria – Rapporto banca-cliente e forme di tutela*, Milano: Giuffrè.
- De Mauro, T. 2019, *Guida all'uso delle parole*, Bari: Laterza.
- Di Giovanni, F. 1998, *La regola di trasparenza nei contratti dei consumatori*, Torino: Giappichelli.

⁹ Sul rapporto tra Costituzione, consumatore e contratto, Cfr.: Mezzasoma (2015: 311 ss.); Rizzo (2015: 349 ss.).

- Ferrari, A., Gualandri, E., Landi, A. e Vezzani, P. 2018, *Il sistema finanziario: funzioni, mercati e intermediari*, Torino: Giappichelli.
- Gabassi, G. e Langer, S. 2018, *Obblighi informativi nel settore dei servizi di pagamento. Considerazioni diatopiche tra diritto nazionale italiano e austriaco e diacroniche tra PSD e PSD2*, in *Contratto e Impresa*, 2, 650-664.
- Giorgianni, F. e Tardivo, C.M. 2021, *Il nuovo diritto delle banche e degli intermediari finanziari in Italia e in Europa*, Bologna: Zanichelli.
- Greco, F. 2020, *La disciplina della trasparenza nella normativa del credito ai consumatori di origine europea*, in Greco, F. e Lecci, M. (a cura di) *La trasparenza bancaria tra regole di disclosure, product governance, consumer behaviour e digitalizzazione del mercato*, Pisa: Pacini.
- Grosso, E. 1999, voce *Straniero (status costituzionale dello)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, XV, Torino: UTET.
- Lemma, V. 2024, *I servizi di pagamento*, in Capriglione, F. (a cura di) *Manuale di diritto bancario e finanziario*, Milano: Wolters Kluwer.
- Lener, R. 1994, *La trasparenza delle condizioni contrattuali*, in *Le società*, 12, 1694-1703.
- Lucisano, P. e Piemontese, M.E. 1988, *Gulpease: una formula per la predizione della leggibilità di testi in lingua italiana*, in *Scuola e città*, 110-124;
- Lupoli, A. 2009, *Trasparenza e correttezza delle operazioni bancarie e di investimento (note alle nuove istruzioni di Banca d'Italia sulla trasparenza)*, in *Contratto e impresa*, 6, 1242-1278.
- Macchia, L. 2023, *Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti*, in Cricenti, G. e Greco F. (a cura di) *Diritto bancario*, 2a ed., Milano: Giuffrè.
- Marullo Reedtz, C. 2018, sub. Art. 126-*quater*, in Capriglione, F. (a cura di) *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, III, 4a ed., Milano: Wolters Kluwer.
- Melica, L. 1996, *Lo straniero extracomunitario. Valori costituzionali e identità culturale*, Torino: Giappichelli.
- Messore, A. 2021, *I servizi di pagamento dopo le innovazioni della PSD2*, in Cassano, G., Di Ciommo, F. e Rubino De Ritis, M. (a cura di) *Banche, intermediari e fintech. Nuovi strumenti digitali in ambito finanziario*, Milano: Giuffrè.
- Mezzasoma, L. 2015, *Consumatore e Costituzione*, in *Rassegna di diritto civile*, 1, 311-327.
- Miglietta, A. 2012, *La lingua della banca*, in Miglietta, A. (a cura di), *Varietà e variazioni: prospettive sull'italiano*, 2012, Congedo: Galatina.
- Minervini, E. 1997, *La trasparenza delle condizioni contrattuali (Contratti bancari e contratti con i consumatori)*, in *Banca borsa titoli di credito*, 1, 94-111.
- Minervini, E. 2011, *La trasparenza contrattuale*, in *I contratti*, 11, 977-983.
- Moliterni, F. 2019, *I sistemi di pagamento informali*, Milano: Giuffrè.
- Niro, R. 2021, *Spunti sul diritto speciale dei migranti e l'eclissi dei diritti*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1, 195-221.
- Onza, M. 2013, *La "trasparenza" dei "servizi di pagamento" in Italia (un itinerario conoscitivo)*, in *Banca borsa e titoli di credito*, 5, 577-618.
- Onza, M. 2015, voce *Trasparenza (dei servizi di pagamento)*, in *Digesto delle Discipline Commerciali*, VII Aggiornamento, Torino: Utet.
- Pagliantini, S. 2009, *Il nuovo regime della trasparenza nella direttiva sui servizi di pagamento*, in *I contratti*, 12, 1158-1168.
- Pagliantini, S. 2012, voce *Trasparenza contrattuale*, in *Enciclopedia del Diritto – Annali*, V, Milano: Giuffrè.
- Parente, F. 2008, *L'assetto normativo dei diritti fondamentali della persona tra status civitatis e posizione di migrante: le suggestioni della «condizione di reciprocità»*, in *Rassegna di Diritto Civile*, 4, 1108-1133.
- Parente, F. 2017, *I diritti umani nell'epoca della globalizzazione*, in *Rassegna di Diritto Civile*, 1, 152-162.
- Perlingieri, P. 2005, *La persona e i suoi diritti – Problemi del diritto civile*, Napoli: ESI.
- Perlingieri, P. 2020.1, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, 4a ed., I, Napoli: ESI.

- Perlingieri, P. 2020.2, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, 4a ed., II, Napoli: ESI.
- Piccoli, P. 2022, *I servizi di pagamento digitale*, in Natale, A. (a cura di) *Fintech. I confini dell'innovazione nella finanza*, Milano: Giuffrè.
- Piemontese, M.E. 1996, *Capire e farsi capire. Teorie e tecniche della scrittura controllata*, Napoli: Tecnodid.
- Poggeschi, G. 2010, *I diritti linguistici. Un'analisi comparata*, Roma: Carocci.
- Porta, F. 2019, *Obiettivi e strumenti della PSD2*, in Maimeri, F. e Mancini M. (a cura di) *Le nuove frontiere dei servizi bancari e di pagamento fra PSD 2, criptovalute e rivoluzione digitale*, in *Quaderni di Ricerca Giuridica* 87, Roma: Banca d'Italia.
- Quadri, E. 2011, *Trasparenza nei servizi bancari e tutela del consumatore*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2, 90-101.
- Rispoli Farina, M. 2014, *Informazione e servizi di pagamento*, in *Innovazione e diritto*, 4, 71-96.
- Rizzo, V. 1997, *Trasparenza e «contratti del consumatore» (la novella al codice civile)*, Napoli: ESI.
- Rizzo, V. 2015, *Contratto e Costituzione*, in *Rassegna di diritto civile*, 1, 349-362.
- Roncaglia, F. e Sepe, M. 2018, sub. Art. 126-bis, in Capriglione, F. (a cura di) *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, III, 4a ed., Milano: Wolters Kluwer.
- Santoro, V. 2021, *Servizi di pagamento*, in Capobianco, E. (a cura di) *Contratti Bancari*, Milano: Wolters Kluwer.
- Sertoli, C. 2019, *PSD2, sicurezza e privacy*, in Finocchiaro, G. e Falce, V. (a cura di) *Fintech: diritti, concorrenza, regole. Le operazioni di finanziamento tecnologico*, Bologna: Zanichelli.
- Sciarrone Alibrandi, A. 2020, *Impostazione sistematica della Direttiva PSD2*, in Paglietti, M.C. e Vangelisti, M.I. (a cura di) *Innovazione e regole nei pagamenti digitali. Il bilanciamento degli interessi nella PSD2*, Roma: RomaTrE-Press.
- Silveti, M. 2023, *Servizi e conti di pagamento*, in Cricenti, G. e Greco F. (a cura di) *Diritto bancario*, 2a ed., Milano: Giuffrè.
- Torino, R. 2014, *I contratti dei consumatori nella prospettiva europea*, in Alpa, G. (a cura di) *I contratti del consumatore*, Milano: Giuffrè.
- Totaro, E. e Miglietta, A. 2023, *I fogli informativi delle banche italiane. Tra comprensibilità e chiarezza, tra linguistica e diritto*, in *Calumet*, 17, 150-166.
- Urbani, A. 2024, *La «trasparenza» nello svolgimento dell'attività*, in Capriglione, F. (a cura di) *Manuale di diritto bancario e finanziario*, Milano: Wolters Kluwer.
- Vanini, S. 2018, *L'attuazione in Italia della seconda direttiva sui servizi di Pagamento nel mercato interno: le innovazioni introdotte Dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 4, 839- 869.
- Vella, F. e Bosi, G. 2019, *Diritto ed economia di banche e mercati finanziari*, Bologna: Il Mulino.
- Zeppieri, E. 2018, *L'implementazione in Italia della nuova direttiva sui servizi di pagamento*, in *Rivista di Diritto Bancario*, 1-7.

eugenio.totaro@dottorandi.unipg.it

Pubblicato online il 17 giugno 2025